

Deliberazione 9 dicembre 2010 - VIS 185/10

Accertamento della traslazione d'imposta, nel secondo semestre 2008, e adozione di provvedimenti prescrittivi nei confronti della società R.O.M.E.A. S.r.l.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 dicembre 2010

Visti:

- gli articoli 27, comma 15, e 56, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*;
- l'articolo 81, commi 16 ss. del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133 (di seguito: decreto-legge n. 112/08), recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. n. 244/01), di emanazione del *“Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, VIS 109/08 (di seguito: deliberazione VIS 109/08), recante *“Criteri e modalità di verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 25 novembre 2009, VIS 133/09 (di seguito: deliberazione VIS 133/09), recante *“Criteri e modalità dell'analisi di secondo livello per la verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133; semplificazioni per la vigilanza di primo livello”*;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, VIS 152/09 (di seguito: deliberazione VIS 152/09), recante *“Avvio di un procedimento per l'accertamento della violazione del divieto di traslazione d'imposta stabilito*

dall'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08 e intimazione ad adempiere agli obblighi informativi di cui alla delibera VIS 109/08 nei confronti della società R.O.M.E.A. S.r.l.”;

- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2010, GOP 48/10 (di seguito: deliberazione GOP 48/10), che dispone il “*Conferimento ad interim dell'incarico di Coordinatore del Gruppo di Lavoro e del Nucleo Operativo per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sul divieto di traslazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*”.

Fatto

1. Dall'analisi dei dati trasmessi da R.O.M.E.A. ai sensi degli articoli 3, 4 e 7 della deliberazione VIS 109/08, è emersa una variazione positiva del margine di contribuzione del II semestre 2008 rispetto al corrispondente semestre 2007.
2. Alla richiesta di motivazioni avanzata dal Nucleo Operativo, in data 13 novembre 2009 (prot. Autorità n. 67149 del 13.11.2009), la società ha risposto, con lettera del 2 dicembre 2009 (prot. Autorità n. 71703 del 02.12.2009), attribuendo il miglioramento della propria gestione al cambiamento della politica commerciale.
3. Non essendo le motivazioni addotte dalla società idonee ad escludere un'eventuale violazione del divieto di traslazione d'imposta, si è reso necessario procedere ad ulteriori accertamenti al fine di appurare l'entità e la rilevanza in termini di possibile traslazione della variazione del margine di contribuzione riscontrata nel II semestre 2008, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della deliberazione VIS 133/09.
4. Con deliberazione VIS 152/09, pertanto, l'Autorità ha avviato un procedimento nei confronti di R.O.M.E.A. per l'accertamento dell'eventuale violazione del divieto di traslazione d'imposta previsto dall'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08 e per l'adozione degli opportuni provvedimenti prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, intimando al contempo alla suddetta società di adempiere agli obblighi informativi di cui alla deliberazione VIS 109/08.
5. Nel corso dell'istruttoria, oltre alla documentazione menzionata nella deliberazione di avvio del procedimento, è stata acquisita una nota di R.O.M.E.A. del 15 marzo 2010 (prot. Autorità n. 11624 del 17.03.2010).
6. Con nota del 1 giugno 2010 (prot. Autorità n. 20947 del 01.06.2010), il responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01.
7. In data 24 giugno 2010 (prot. Autorità n. 23571 del 24.06.2010) R.O.M.E.A. ha inviato un'ulteriore memoria difensiva, oltre il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, del citato dPR n. 244/01.
8. In data 24 giugno 2010, si è svolta l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, nel corso della quale il Collegio ha concesso alla società di produrre oltre i termini un'ulteriore nota integrativa, la quale è stata depositata in data 2 luglio 2010 (prot. Autorità n. 24791 del 06.07.2010) e successivamente integrata in data 23 luglio 2010 (prot. Autorità n. 27123 del 28.07.2010).

Valutazioni

9. In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe nel settore energetico, l'articolo 81, comma 16 ss., del decreto-legge n. 112/08 ha disposto una maggiorazione dell'aliquota IRES a carico degli operatori economici attivi nei settori dell'energia che rispondono agli specifici requisiti ivi indicati, imponendo che il maggior onere derivante dall'inasprimento del gravame fiscale debba rimanere a carico degli operatori economici incisi.
10. Per evitare che tale finalità venga frustrata, la previsione dell'addizionale IRES è stata accompagnata dall'introduzione, al comma 18 del citato articolo 81, del divieto di traslare sui consumatori l'onere derivante dalla maggiorazione d'imposta (di seguito: divieto di traslazione d'imposta) e dalla contestuale attribuzione all'Autorità del compito di vigilare sulla puntuale osservanza del divieto da parte degli operatori economici interessati.
11. In attuazione delle suddette previsioni legislative, con deliberazioni VIS 109/08 e VIS 133/09, l'Autorità ha posto in essere un sistema di vigilanza fondato su una metodologia di analisi che prevede più livelli di approfondimento in sequenza tra loro, attraverso l'individuazione di un indicatore (di primo livello) che consente di concentrare l'attività di analisi (di secondo livello) sui soggetti per i quali, sulla base del valore assunto dall'indicatore di primo livello, si possa ragionevolmente ritenere più probabile la violazione del divieto di traslazione.
12. L'analisi effettuata dall'Autorità si concentra sulle variazioni dei margini e in particolare sulle dinamiche dei prezzi, in quanto indicatori di traslazione, lasciando gli operatori liberi di aumentare i prezzi e i margini dei prodotti commercializzati e, quindi, di farsi liberamente concorrenza fra loro con l'unico limite che i prezzi da questi praticati non incorporino anche l'onere derivante dalla maggiorazione d'imposta, in violazione della legge.
13. Nel caso di R.O.M.E.A, dalle analisi effettuate dagli Uffici sono emersi:
 - una variazione positiva del margine nel II semestre 2008 (pari a 290.543,96 euro), rispetto al corrispondente semestre 2007;
 - un incremento del prezzo medio di vendita del "gasolio" nel II semestre 2008 (pari a +0,0725 euro/litro) maggiore rispetto a quello registrato per i prezzi di acquisto dello stesso prodotto nel medesimo semestre (pari a +0,0419 euro/litro).
14. Per valutare quanto del miglioramento della posizione economica dell'impresa sia attribuibile alla dinamica dei prezzi e quanto alla dinamica dei volumi, si è tenuto conto della flessione dei volumi di vendita subita dalla società nel II semestre 2008 (per un valore pari a 269.376,37 euro), rispetto al II° semestre 2007.
15. Non hanno assunto rilevanza i minori costi sostenuti da R.O.M.E.A. durante il II semestre 2008 (pari a 172.272,48 euro nei quali sono inclusi i maggiori oneri finanziari sostenuti), rispetto al II° semestre 2007, in quanto espressione di una migliorata efficienza interna.
16. Pur tenendo conto della flessione dei volumi di vendita, è residuata ugualmente una variazione positiva (pari a 290.543,96 euro) ascrivibile all'andamento dei prezzi di vendita praticati dalla società.

17. Scomputando da detta variazione il correlato onere impositivo di 95.879,51 euro (composto da IRES ordinaria per 79.899,59 euro e relativa addizionale per 15.979,92 euro) è stato ottenuto un incremento del Risultato netto di 194.664,45 euro ascrivibile ai prezzi praticati.
18. Pertanto, i prezzi di vendita praticati da R.O.M.E.A. hanno consentito alla stessa di recuperare integralmente l'onere derivante dall'addizionale di imposta (pari a 49.254,00 euro).
19. Di conseguenza sussistono i presupposti per l'adozione di provvedimenti prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95 prospettati nel punto 1, lett. b), della deliberazione VIS 152/09.

A. Argomentazioni di R.O.M.E.A.

20. Rispetto agli addebiti contestati, R.O.M.E.A., nel corso del procedimento, ha sviluppato le seguenti argomentazioni:
 - a) ha evidenziato che l'analisi effettuata dagli Uffici non ha tenuto conto del fatto che la società ha applicato prezzi uguali o minori a quelli delle concorrenti;
 - b) ha ricondotto l'espansione del proprio margine all'attuazione di una politica commerciale finalizzata al recupero della contrazione di marginalità conseguita nell'anno 2007. Al riguardo, ha precisato di non aver operato un generale aumento dei prezzi, limitandosi ad aumentare i propri margini sui prezzi praticati esclusivamente a quella parte dei clienti ai quali in precedenza la società aveva praticato prezzi particolarmente bassi, che non garantivano sufficienti margini di redditività;
 - c) ha contestato la mancata considerazione, ai fini della determinazione della variazione del margine (e segnatamente del Δ *prezzo residuale non giustificato*), degli effetti attribuibili ai contratti pluriennali, i quali peserebbero per circa un terzo nella determinazione della suddetta variazione. Nello specifico, la società ha attribuito al contratto Hera il 2,22% della variazione riscontrata ed ai contratti stipulati con Poste Italiane S.p.a., in seguito all'aggiudicazione di gare d'appalto, il 20,12%, per un valore pari ad euro 58.351,82;
 - d) infine, ha contestato la correttezza dell'analisi poiché non scomputa dal risultato finale la componente di prezzo introdotta dalla società. a "copertura/retribuzione" del rischio legato all'accresciuta insolvenza dei propri clienti.

B. Valutazione delle argomentazioni di R.O.M.E.A.

21. Gli argomenti svolti da R.O.M.E.A. non sono idonei ad escludere la violazione del divieto di traslazione posto dall'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08.
22. La società non solo conferma la variazione positiva del margine nel II semestre 2008, ma nel momento in cui riconosce che tale variazione è da imputare ad un complessivo aumento dei prezzi di vendita praticati, superiore dell'incremento del prezzo delle materie acquistate, implicitamente ammette di aver traslato.

23. Al tal fine, le argomentazioni di R.O.M.E.A. riportate *sub a)*, *b)* e *d)*, volte ad evidenziare la riconducibilità dell'aumento dei prezzi all'andamento del mercato, alle politiche commerciali e all'introduzione nel prezzo di una componente a copertura dei rischi d'insolvenza, non sono rilevanti, in quanto non valgono a contestare l'esistenza del fenomeno traslativo accertato dagli Uffici, che sussiste a prescindere dalle ragioni sottostanti all'aumento dei prezzi praticati dall'operatore.
24. In merito alle argomentazioni riportate *sub c)*, invece, appare ragionevole tenere conto dell'effetto sulla variazione del margine (Δ *prezzo residuale non giustificato*) derivante dall'esecuzione dei contratti di fornitura stipulati con Poste Italiane S.p.A. all'esito dell'aggiudicazione di due gare d'appalto, in quanto, trattandosi di un effetto riconducibile a procedure ad evidenza pubblica, è da escludere che nelle offerte formulate dal soggetto aggiudicatario possa essere ricompresa anche la traslazione del maggiore onere d'imposta sull'ente aggiudicatore.
25. Ciò nonostante, anche scomputando il margine generato dai contratti di fornitura al cliente Poste Italiane (pari a 58.351,82 euro) dalla variazione del margine realizzato dalla R.O.M.E.A. (pari a 290.543,96 euro) rimane comunque una variazione positiva dello stesso di euro 232.192,14.
26. Dagli elementi acquisiti agli atti, dunque, risulta confermata la variazione positiva del margine di contribuzione nel II semestre 2008 (pari a 232.192,14 euro) imputabile in massima parte all'effetto prezzo (pari a 559.920,33 euro) e per il residuo all'effetto quantità negativo (pari a 269.376,37 euro) e un incremento del risultato netto (pari a 155.568,73 euro) ascrivibile ai prezzi praticati.
27. Pertanto, i prezzi di vendita praticati da R.O.M.E.A. hanno consentito alla stessa di recuperare integralmente l'onere derivante dall'addizionale di imposta (pari a 49.254,00 euro).
28. Di conseguenza, sussistono i presupposti per l'adozione di provvedimenti prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95 prospettati nel punto 1, lett. b), della deliberazione VIS 152/09

DELIBERA

1. si accerta che la società R.O.M.E.A ha violato il divieto previsto dall'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08, nel secondo semestre 2008, per un importo pari a 49.254,00 euro;
2. si ordina a R.O.M.E.A di adottare le misure idonee ad eliminare gli effetti prodotti dalla violazione di cui al punto 1, entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di notifica del presente provvedimento;
3. si ordina, altresì, a R.O.M.E.A. di comunicare all'Autorità:
 - a) entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, un piano contenente l'indicazione dettagliata delle misure che la società ha intrapreso o che intende intraprendere per adempiere alla prescrizione di cui al precedente punto 2, con espressa previsione dei tempi

necessari e degli effetti che tali misure avranno sulla società e sui consumatori;

- b) entro 9 (nove) mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, una relazione finale con le prove documentali del rispetto dei tempi e degli obiettivi previsti dal piano di restituzione di cui alla precedente lettera a);
4. il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) e trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa notificazione, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a R.O.M.E.A. S.r.l., con sede legale Via Cadriano, 10/2 – 40127 Bologna (BO).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

9 dicembre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis